



Consorzio per i  
Servizi di Igiene del Territorio TV1

**Regolamento Consortile  
per la disciplina della TARES**

## SOMMARIO

### **CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA 3**

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i> .....	<i>3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto e ambito di applicazione della tariffa</i> .....	<i>3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i> .....	<i>3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Obbligazione tariffaria</i> .....	<i>4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Articolazione e commisurazione della tariffa</i> .....	<i>4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali</i> .....	<i>6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree tariffabili</i> .....	<i>7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Classificazione dei locali e delle aree</i> .....	<i>9</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esclusioni ed esenzioni</i> .....	<i>9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Riduzioni ed agevolazioni</i> .....	<i>11</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Tariffa per le attività di agriturismo</i> .....	<i>13</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Manifestazioni ed eventi</i> .....	<i>13</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffa temporanea</i> .....	<i>14</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Tariffa per attività mercatali</i> .....	<i>14</i>

### **CAPO II - GESTIONE DELLA TARIFFA ..... 15**

<i>Art. 15</i>	<i>Comunicazione</i> .....	<i>15</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Riscossione</i> .....	<i>16</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Riscossione coatta</i> .....	<i>17</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controllo</i> .....	<i>18</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Abbuoni e rimborsi</i> .....	<i>19</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Violazioni e penalità</i> .....	<i>20</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Interessi moratori</i> .....	<i>20</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Trattamento dati</i> .....	<i>21</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Contenzioso</i> .....	<i>21</i>

### **CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ..... 22**

<i>Art. 24</i>	<i>Banche dati e percentuali di ripartizione</i> .....	<i>22</i>
----------------	--	-----------

### **CAPO IV – TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI ..... 23**

<i>Art. 25</i>	<i>Oggetto</i> .....	<i>23</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Istituzione e quantificazione</i> .....	<i>23</i>

<i>Art. 27 Riscossione .....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 28 Violazioni e sanzioni.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 29 Funzionario responsabile.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 30 Esclusioni ed agevolazioni .....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 31 Norme transitorie e finali.....</i>	<i>24</i>
<b>CAPO V – ENTRATA IN VIGORE .....</b>	<b>25</b>
<i>Art. 32 Entrata in vigore ed abrogazioni .....</i>	<i>25</i>

## **CAPO I - PRESUPPOSTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade private soggette ad uso pubblico. Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 14, c. 29 del D.L. 06/12/2011 convertito con L. n. 214 del 22/12/2011.

### **Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La tariffa, ai sensi dell'art. 238 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, è da considerarsi il **corrispondente** dovuto dall'utenza per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

3. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi ed indivisibili del servizio.

4. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 14, c. 12 L. n. 214 del 22/12/2011 ed è applicata e riscossa, ai sensi del c. 31 del predetto art. 14 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto gestore del servizio, quale affidatario del servizio.

### **Art. 3 Soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

2. Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali, direzionali e artigianali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte, come definite all'art. 6, comma 2, lettera e), in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori, con diritto di rivalsa sull'occupante o conduttore.

3. Per le locazioni o concessioni in uso di locali di durata inferiore all'anno, nonché per le abitazioni e relative pertinenze ed accessori locate ammobiliate a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario o dal concedente con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario.
4. Per i locali e le aree destinate ad attività ricettive-alberghiere o forme analoghe (es.: residence, affittacamere, bed and breakfast, e simili) la tariffa è dovuta da colui che gestisce l'attività.
5. In caso di occupazione abusiva è responsabile in solido con i titolari di diritti reali e/o obbligatori l'occupante i locali o le aree scoperte dell'obbligazione tariffaria sui medesimi locali ed aree scoperte.

#### **Art. 4      Obbligazione tariffaria**

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto passivo.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione e termina il giorno in cui viene presentata regolare comunicazione di cessazione, nei termini di cui all'art. 15, debitamente documentata.
3. In caso di ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria cessa dalla data di presentazione della comunicazione stessa, salvo il caso in cui l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la conduzione dei locali e delle aree oltre la data ivi indicata.
4. In caso di omessa comunicazione di cessazione, l'obbligazione tariffaria termina automaticamente dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato, ovvero nelle circostanze ove il gestore del servizio sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine dell'utilizzo del servizio stesso (ad esempio, cessazione dalla fornitura di servizi a rete, decessi e simili), o per azione di recupero d'ufficio.
5. Le modifiche concernenti caratteristiche dell'utenza tali da comportare variazioni in diminuzione della tariffa richiesta per l'anno di riferimento, vengono direttamente effettuate sulla fattura tariffaria relativa al medesimo periodo temporale – e su richiesta del soggetto interessato – ovvero, negli anni successivi e nel rispetto dei termini ordinari di prescrizione, mediante domanda dell'interessato diretta alla restituzione della somma indebitamente versata. In tale ipotesi, conformemente al disposto di cui all'art. 2033 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda.
6. La tariffa è applicata per intero anche quando nella zona in cui è attivato il servizio è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'edificio.

#### **Art. 5      Articolazione e commisurazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote, una fissa ed una variabile. I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano finanziario di cui al successivo comma 5.
3. La tariffa sarà così calcolata:
  - a) per le utenze domestiche
    - la quota fissa non terrà conto della superficie dei locali e delle aree, e verrà ripartita per un terzo in funzione del numero dei componenti e per i due terzi in funzione dell'utenza attivata;
    - la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando una franchigia (espressa in litri) calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e rapportata proporzionalmente ai mesi di occupazione, da definire annualmente.
  - b) per le utenze non domestiche
    - la quota fissa secondo il metodo definito dal D.P.R. 158/99;
    - la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate.
4. Per le utenze facenti parte di un condominio con cassonetto multiutente la tariffa viene commisurata come di seguito indicato:
  - la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente comma 3;
  - la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando l'importo €/litro previsto per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o in uso esclusivo.
5. Per le utenze site in zone non servite dal sistema di raccolta "porta a porta" del rifiuto secco, la parte variabile della tariffa viene calcolata nel modo seguente:
  - a) per le utenze domestiche: vengono addebitati gli svuotamenti minimi, con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento, esclusa quella per distanza dal cassonetto;
  - b) per le utenze non domestiche: la parte variabile viene forfettizzata maggiorando la tariffa fissa imputabile alla singola attività del 50% con possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento esclusa quella per distanza dal cassonetto.
4. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile, avvengono sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi di gestione e del tasso di inflazione programmato, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Il piano finanziario, redatto dal gestore del servizio, deve essere trasmesso ai Comuni almeno 30 giorni prima della data di approvazione da parte dell'assemblea consortile. Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrante le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa, nelle sue parti fissa e variabile, ad ogni tipologia di utenza, nonché le modalità di gestione delle agevolazioni e riduzioni tariffarie. Il soggetto gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che determinano l'entità del servizio offerto.

6. L'assemblea del Consorzio approva annualmente i coefficienti di produttività dei rifiuti e le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile, proposte dal soggetto gestore del servizio in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Qualora le tariffe non vengano adottate, sono prorogate le tariffe già in vigore.

7. Il soggetto gestore, qualora in sede di consuntivo annuale dei costi del servizio erogato accerti la mancata piena copertura dei costi dell'anno precedente, potrà recuperare la differenza imputando i maggiori costi al Piano Finanziario dell'anno successivo con i seguenti criteri:

- b) in non meno di due annualità a decorrere dall'esercizio successivo, se la differenza è superiore al 10% del totale dei costi esposti nel piano finanziario;
- a) nell'esercizio successivo se tale differenza è inferiore al 10%.

Nel caso in cui il soggetto gestore accerti una eccedenza delle entrate derivanti dalla tariffa rispetto ai costi a consuntivo, tale differenza sarà computata in diminuzione dei costi nel piano finanziario dell'anno successivo.

8. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale magnetica o elettronica dei dati si procederà alla commisurazione delle quantità dei rifiuti nei seguenti modi:

- in caso di perdita o danno completo e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso si farà riferimento alle modalità di calcolo della quota variabile applicando il sistema presuntivo del DPR 158/99;
- in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato.

#### **Art. 6 Utenze domestiche: numero di persone occupanti i locali**

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in domestiche residenti e in domestiche non residenti, a seconda che siano o meno occupate o condotte da nuclei familiari che hanno la residenza nel Comune, come risulta dal registro dell'anagrafe della popolazione tenuto dal Comune stesso.

2. In sede di prima applicazione, poiché le denunce presentate ai fini della tassa asporto rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 507/93, non riportano, di regola, il numero degli occupanti l'abitazione, tale dato viene desunto d'ufficio dal predetto registro dell'anagrafe della popolazione.

3. Per la tariffazione si tiene conto della situazione al 1° gennaio dell'anno di competenza o, se posteriore, a quella di iscrizione anagrafica oppure di inizio dell'occupazione o della conduzione; è comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno, se comunicate nei termini di cui all'articolo 15.

4. Per i soggetti non residenti e i cittadini residenti all'estero, qualora non sia stata presentata la relativa comunicazione, e fatte salve le verifiche d'ufficio disposte dal soggetto gestore del servizio, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 nella generalità dei casi, salvo diversa comunicazione effettuata dal titolare dell'utenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento dell'obbligazione con vincolo di solidarietà.

6. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture sanitarie o comunitarie che possano attestare tramite certificazione la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.

#### **Art. 7        Locali ed aree tariffabili**

1. Si considerano locali tariffabili ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualsiasi sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ovvero rifiuti pericolosi. Sono in ogni caso da considerarsi tariffabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto od alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;



- d) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, delle scuole di ogni ordine e grado;
- e) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, , nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali non assimilati agli urbani), delle caserme, delle stazioni, ecc.;
- f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi ove si formano rifiuti urbani ed assimilati (esempio: uffici, laboratori, magazzini, e simili).

2. Si considerano aree tariffabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- g) tutte le aree dei distributori di carburanti riservate al rifornimento e tutte le superfici dei locali accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.), con esclusione delle aree impraticabili (in quanto recintate o aree verdi), delle aree di sosta temporanea, delle aree di accesso e uscita autoveicoli e delle aree destinate ad autolavaggio dei veicoli, purché per queste ultime venga presentata idonea documentazione del corretto smaltimento (MUD ai sensi della L. 70/94).;
- h) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- i) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- j) le aree scoperte attrezzate in quanto utilizzate o destinate, in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.

- k) La superficie tariffabile è misurata, per i locali sul filo interno dei muri e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si omettono, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **Art. 8 Classificazione dei locali e delle aree**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, della superficie occupata o condotta, nonché della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza, come evidenziato nella tabella 1 allegata.

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui è svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

3. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee, come evidenziato nella tabella 2 allegata.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli classificati nelle tabelle di cui al D.P.R. 158/99 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

5. Nel caso di più attività distintamente specificate ma esercitate promiscuamente nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale così come indicata nella visura camerale.

6. La tariffa applicabile ad ogni attività è unica anche in presenza di superfici che presentano diversa destinazione d'uso ma sono strumentali all'esercizio dell'attività stessa (ad esempio: superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.). Le tariffe sono viceversa distinte nell'ipotesi di complesso unitario ove è possibile suddividere i locali e le aree destinate ad attività diverse, ancorché ricomprese nel medesimo atto di autorizzazione all'esercizio.

7. Sono classificati nella stessa categoria del bene principale i locali e le aree scoperte operative, pertinenziali o accessorie dello stesso.

## **Art. 9 Esclusioni ed esenzioni**

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche:

- a) i locali delle abitazioni non utilizzati, in quanto privi di mobili e suppellettili, o con mobili collocati alla rinfusa e non allacciati o all'utenza elettrica<sup>1</sup> o al servizio idrico, le soffitte e le cantine non abitabili e non agibili in base ai vigenti regolamenti edilizi, ecc.;
- l) i locali destinati ad uso non abitativo e le aree, privi di arredi, impianti ed attrezzature, oppure in caso di mancato esercizio di attività commerciali, professionali, produttive, per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato;
- m) stalle, fienili, serre a terra, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e dei materiali agricoli, granai, ove di producono rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento;
- n) le superfici di edifici o loro parti adibite in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, nonché gli oratori, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto;
- o) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio dell'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, e simili);
- p) locali destinati esclusivamente a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- q) terrazze scoperte e simili;
- r) cavedi, locali e cortili interni non accessibili.

2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

---

<sup>1</sup> Se allacciati all'utenza elettrica dovranno essere prodotte le fatture dell'ultimo anno.

3. Per le utenze non domestiche, nel computo della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché rifiuti pericolosi, dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In caso di accertato illegittimo conferimento di tali rifiuti, fatta salva l'azione penale, si applicano le maggiorazioni di cui al successivo art. 19, oltre al pagamento delle spese necessarie allo smaltimento dei rifiuti illegittimamente conferiti.

4. In riferimento al precedente comma, per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, qualora risulti difficile determinare la superficie soggetta a tariffazione in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, la superficie rientrante nel calcolo della tariffa è determinata forfettariamente, applicando le percentuali di riduzione come sotto indicato, rispetto alla categoria di appartenenza

- lavorazione marmo e cemento, magazzini di materiali edili, verniciature, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50%;
- attività di tessitura, depositi carta, stracci, rottami ferrosi e metallici, lavorazione materie plastiche e vetroresine, lavanderie a secco e tintorie non industriali: 40%;
- idraulici e termotecnici, falegnamerie, attività agricolo-alimentari e vetrerie: 30%;
- carrozzerie, autofficine, officine meccaniche, di carpenteria metallica e tornerie, elettrauto, gommisti, tipografie, stamperie e laboratori per incisioni, laboratori fotografici e eliografici, produzione allestimenti pubblicitari ed insegne luminose, ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici, odontoiatrici e di analisi: 20%.

La riduzione di cui sopra è concessa su espressa richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani.

5. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani, non comprese fra quelle indicate al comma 4, si fa ricorso al criterio analogico.

## **Art. 10      Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tariffa, limitatamente alla quota fissa, è ridotta in relazione alla minore produttività dei rifiuti per ciascuna diversa tipologia di destinazione d'uso dei locali e delle aree, come di seguito indicato:

- a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione dagli utenti non residenti e/o non dimoranti abituali (ad esempio: cittadini iscritti all'AIRE) per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o di dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato. Il soggetto obbligato deve produrre la documentazione

idonea a comprovare il protrarsi dell'assenza (ad esempio tramite certificazione anagrafica, bollette e utenze a rete);

- b) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo (periodo inferiore a 183 giorni all'anno), ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La riduzione si intende estesa anche alle attività stagionali esercitate da Enti, Associazioni e Parrocchie e alle attività commerciali che, pur se autorizzate ad un'apertura annuale, di fatto esercitano per un periodo inferiore ai 183 giorni previa comunicazione da parte del Comune all'ente gestore delle attività interessate;
- c) *del 50% per i locali destinati ad aule, biblioteche scolastiche, sale insegnanti, delle scuole di ogni ordine e grado (statali, paritarie, parificate e legalmente riconosciute);*

2. Per le utenze domestiche aventi area verde scoperta e per le utenze non domestiche aventi area verde scoperta di pertinenza, la parte variabile della tariffa è ridotta da un minimo del 20% ad un massimo del 70%, nel caso in cui venga attuato nella medesima area scoperta (*di pertinenza per le utenze non domestiche*) il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica, riutilizzabile nella pratica agronomica (compostaggio), utilizzando idonea attrezzatura omologata o concimaia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, regolamentari e del codice civile.

Il Comune comunica al soggetto gestore la percentuale scelta con le modalità di cui all'art. 23, comma 3.

3. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti sono applicate su specifica domanda da parte dei soggetti interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dal giorno di presentazione della domanda. La domanda ha effetto anche per gli anni successivi qualora sussistano le medesime condizioni. Gli utenti sono altresì tenuti a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione di tali riduzioni, entro 60 giorni dalla data di variazione delle condizioni; in mancanza, il soggetto gestore del servizio provvede al recupero delle somme dovute a decorrere dalla data di concessione del beneficio, comprensive della maggiorazione per omessa comunicazione e degli interessi, come disciplinato ai successivi articoli 19 e 20. Il soggetto gestore del servizio può compiere tutti gli accertamenti opportuni, così come disposto al successivo art. 17.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione (c.d. "seconde case" ad uso esclusivo del proprietario) dagli utenti domestici residenti, che abbiano dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, la tariffa è dovuta nella misura pari alla sola quota fissa, rapportata a n. 1 occupanti, purché risultino predisposte all'uso e purché l'utente abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio. Qualora l'utente non abbia provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal gestore del servizio, la parte variabile della tariffa sarà commisurata all'effettiva quantità di rifiuti prodotti secondo le modalità di misurazione adottate, applicando la franchigia (espressa in litri) rapportata ad 1 (uno) occupante del nucleo familiare.

5. La tariffa è altresì dovuta nella misura pari alla sola quota fissa per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti presso Istituti di cura o case di riposo, purché gli utenti al momento della comunicazione abbiano provveduto alla restituzione dei contenitori forniti dal soggetto gestore del servizio.

6. Il Comune può comunicare annualmente al soggetto gestore, entro i termini previsti per la redazione del Piano Finanziario, l'elenco dei soggetti interessati alle agevolazioni (riduzioni tariffarie della quota fissa o della quota variabile fino all'esclusione totale) per:

- locali destinati ad aule, biblioteche scolastiche, sale insegnanti delle scuole già denominate "materne", "elementari" e "medie";
- locali adibiti a sedi e uffici comunali e locali diversi da quelli di cui al punto precedente od aree adibite a sedi, uffici e servizi per i quali il Comune sostiene le relative spese di funzionamento per contratto, convenzione o norma di legge;
- nuclei familiari in situazioni di disagio ai sensi degli specifici regolamenti comunali;
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 183 giorni;
- specifiche situazioni debitamente documentate, che l'Amministrazione Comunale avrà cura di segnalare;
- altre situazioni di particolare rilevanza socio-economica a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 Tariffa per le attività di agriturismo**

Per le utenze non domestiche che esercitano attività agrituristica definite come tali dalla normativa vigente, è riconosciuta una riduzione della tariffa : percentuale sulla quota fissa della tariffa commisurata ai giorni di apertura previsti dal Piano Agrituristico, mentre la quota variabile della tariffa rimane calcolata in base agli effettivi conferimenti registrati.

Affinché possa applicarsi la riduzione di cui ai commi precedenti, l'utente dovrà presentare al Soggetto Gestore del Servizio:

- Il Piano Agrituristico approvato dalla Provincia di Treviso
- Documentazione relativa ai rifiuti speciali derivanti da attività agricola smaltiti nell'anno precedente, entro il 15 gennaio dell'anno successivo o, in caso di nuova apertura, la convenzione stipulata con soggetto autorizzato entro i termini previsti dall'art. 15 comma 1 del presente regolamento.

#### **Art. 12 Manifestazioni ed eventi**

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) e/o di aree e locali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno, ovvero risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti obbligatori da inserire all'atto del provvedimento di autorizzazione tra il promotore delle manifestazioni e/o il gestore dell'impianto e il soggetto gestore del servizio rifiuti, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto, salvo il caso che il Comune ne assuma direttamente l'onere, all'atto della Autorizzazione della manifestazione o dell'evento.
2. In mancanza di stipula del contratto di cui al comma precedente, la tariffa è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

### **Art. 13 Tariffa temporanea**

1. La tariffa temporanea per la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati è applicata nei confronti di chiunque occupi ovvero conduca temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno in modo anche non ricorrente), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ovvero aree private gravate da servitù di passaggio, o aree private soggette a produzione di rifiuti urbani messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.
2. La tariffa temporanea è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione e dai coefficienti individuati per la specifica attività insediata, divisa per 365 e maggiorata del 100% con un minimo di € 12,00 ad evento per occupazioni sporadiche e non ricorrenti, senza applicazione di alcuna riduzione o agevolazione, anche nel caso di occupazione di aree scoperte. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzato l'ammontare della tariffa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti urbani.
3. L'utente è tenuto a comunicare al soggetto gestore del servizio, prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa temporanea, e ad effettuare il versamento della stessa secondo le modalità stabilite dallo stesso soggetto gestore del servizio.

### **Art. 14 Tariffa per attività mercatali**

1. Le attività mercatali non sono soggette al pagamento della tariffa temporanea di igiene ambientale come di seguito stabilita esclusivamente nel caso in cui le stesse conferiscano i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall'attività stessa al servizio pubblico di raccolta mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente gestore.
2. La tariffa fissa per attività mercatali ricorrenti e per quelle senza posteggio fisso viene calcolata come indicato per il metodo normalizzato; per la parte variabile viene addebitato un importo pari alla parte fissa.